

Verbale di accordo tra
CONFARTIGIANATO IMPRESE FVG, CNA FRIULI VENEZIA GIULIA
E
FAI CISL REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
FLAI CGIL REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
UILA UIL REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Premesso che:

- l'art. 4 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane del settore alimentare e della panificazione del Friuli Venezia Giulia di data 1/1/2018 ha previsto che il Fondo Regionale di Categoria doveva essere costituito entro il 31 maggio 2018 ed ha subordinando il versamento delle quote dovute da imprese e lavoratori alla sua costituzione;
- in data 31 maggio 2018 sono stati sottoscritti gli accordi di costituzione del Fondo Regionale di Categoria del settore alimentare e della panificazione e l'accordo per l'attivazione delle prestazioni demandate dal Fondo Regionale di Categoria dal CCRL del settore alimentare e della panificazione del Friuli Venezia Giulia 1/1/2018;
- il CCRL ha previsto il versamento al Fondo Regionale di Categoria di una quota a carico azienda ed una quota a carico lavoratore da trattenersi con la busta paga del mese di maggio e da versarsi entro il 15 giugno;
- l'informativa della sottoscrizione degli accordi richiamati non può arrivare in tempo utile a tutte le aziende del settore affinché possano adempiere al dettato contrattuale nei termini previsti;
- è emersa difformità interpretativa circa la modalità di computo della quota carico lavoratore da destinare al fondo;

si conviene:

1. per la sola annualità 2018 il versamento al fondo potrà avvenire entro il 15 luglio in luogo del 15 giugno sia per la quota carico azienda che per quella carico lavoratore;
2. la quota annuale carico lavoratore in forza al 31 maggio e pari a Euro 6,00 da trattenersi dalla retribuzione del mese di maggio (da intendersi giugno per la sola annualità 2018) di ogni anno e versata entro il 15 giugno successivo (da intendersi luglio per la sola annualità 2018).

L'impresa non aderente alla bilateralità e che non versa le quote ad essa dovute in forza della contrattazione di primo e secondo livello, ivi comprese le quote dovute al Fondo Regionale di Categoria di cui all'art. 4 del CCRL richiamato, è tenuta a corrispondere al lavoratore le medesime quote erogate dalla bilateralità relative alle prestazioni di primo e di secondo livello.

Qualora l'azienda non ottemperi a quanto sopra incorre in un inadempimento contrattuale ex art. 1, commi 1175 e 1176 Legge 296/2006.

Udine 8 giugno 2018

CONFARTIGIANATO IMPRESE FVG

CNA FRIULI VENEZIA GIULIA

FAI CISL



FLAI CGIL



UILA UIL

